



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2385 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Giovanni Romano, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Domenica Tomei, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Direzione Centrale per le Risorse Umane, in persona del Direttore Centrale p.t. del

14 dicembre 2020, pubblicato in pari data sul Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento Straordinario 1/54, di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del Concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 400 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti tecnici alla data del 1 gennaio 2018, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento Straordinario 1/1 del 7 gennaio 2020;

B. della scheda Valutazione Titoli del ricorrente, resa visibile in Intranet sull'area riservata ai concorrenti successivamente alla pubblicazione della Graduatoria del concorso, nelle parti in cui:

- non attribuisce alcun punteggio al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso (diploma di scuola secondaria di secondo grado), ove tale titolo sia maggiormente qualificante per il profilo dei posti messi a concorso;

- non valuta ad attribuisce punteggio adeguato per tutti i titoli di cultura del ricorrente, costituiti da tre diplomi (Diploma di perito industriale Capotecnico specializzazione informatica; Diploma di tecnico Superiore per le applicazioni Informatiche; Diploma di Tecnico Superiore per lo sviluppo Software);

- non valuta adeguatamente i titoli relativi alla conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici e non attribuisce punteggio a tutti i relativi titoli posseduti dal ricorrente;

C. della scheda titoli validata dall'ente matricolare, nella parte in cui attribuisce la qualificazione ECDL full standard alla certificazione Eucip anziché expert;

D. del verbale n. 16 del 15/10/2020 della Commissione esaminatrice, mai notificato, del concorso di cui trattasi, con il quale risultano erroneamente valutati i titoli del ricorrente e non è stata eseguita valutazione in conformità del punto 2 che precede;

E. dell'art. 5 comma 3 lettera d) del bando di concorso, che esclude dalla

valutazione il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso e del medesimo articolo 5 comma 1 lettera b), laddove prevede la valutazione dei soli titoli diversi da quello richiesto per la partecipazione al concorso;

F. del verbale n. 1 della Commissione esaminatrice del 5 giugno 2020 nella parte in cui non attribuisce alcun punteggio al titolo di cultura richiesto per la partecipazione al concorso;

G. dell'art. 7, comma 3 lettera d) del decreto del Capo della Polizia del 9 aprile 2018 (recante modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato), come integrato e modificato con successivo decreto del 29 marzo 2019, che esclude dalla valutazione il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso e del medesimo articolo 7, comma 1 lettera b), laddove prevede la valutazione dei soli titoli diversi da quello richiesto per la partecipazione al concorso;

H. per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso e per il riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi attribuiti nel concorso di cui trattasi e pertanto nella impugnata graduatoria, i punteggi:

7,50 per i titoli di cultura rispetto al punteggio attribuito di 3,50;

2,00 per i titoli afferenti alla conoscenza certificata dei sistemi informatici, rispetto al punteggio attribuito di 0,5;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 6/4/2021:

1. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza, del 11 marzo 2021 e pubblicato il 12 marzo 2021, di rettifica e rideterminazione delle graduatorie e dichiarazione dei vincitori del concorso interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 400 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 31/12/2019;

2. del precedente Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Direttore Centrale per le Risorse Umane del 18 febbraio 2021, pubblicato in Bollettino Ufficiale del Personale, supplemento straordinario n. 1/5 del 18 febbraio 2021, di rideterminazione delle graduatorie e dichiarazione dei vincitori, a seguito della modifica del verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice recante i criteri di valutazione dei titoli, del concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 400 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 31/12/2019;

3. del verbale n. 41 del 15 febbraio 2021, pubblicato in Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento Straordinario n. 2/4 del 16 febbraio 2021, della Commissione Esaminatrice del concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 400 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31/12/2019, di rettifica del verbale n. 1 relativo ai criteri di valutazione dei titoli, stilato dalla medesima Commissione esaminatrice;

4. del verbale n. 1 della Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, così come rettificato dal verbale n. 41 della Commissione esaminatrice innanzi impugnato;

5. per l'annullamento del procedimento concorsuale di cui al concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 400 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31/12/2019;

6. per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del presente ricorso nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi attribuiti nel concorso di cui trattasi, come già chiesto col ricorso introduttivo ed ora nell'ambito del

rinnovamento della procedura concorsuale di cui se ne è eccepita la nullità, i punteggi:

7,50 per i titoli di cultura rispetto al punteggio attribuito di 3,50;

2,00 per i titoli afferenti alla conoscenza certificata dei sistemi informatici, rispetto al punteggio attribuito di 0,5.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe e ai successivi motivi aggiunti;

Ritenuto di poter accogliere la detta istanza di integrazione del contraddittorio all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonchè dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti puntualmente indicati nell'istanza in esame,

incombente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 31 dicembre 2021.

Il Presidente

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO